



Regione Lombardia

Allegato 2) Schema di Contratto di mutuo

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

Regione Lombardia (di seguito l'“Ente”) rappresentato da _____ in qualità di _____ in base ai poteri attribuiti dalla DGR n. del _____;

E

[nome banca] (di seguito denominata la “Banca” o la “parte mutuante”) capitale sociale Euro [] ,00, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di [], iscritta all'Albo delle Banche al n. [], rappresentata dal dott.[], nato a [], il [], [], il quale interviene al presente atto e stipula, in nome, conto ed interesse della Banca, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede legale della Banca, in [], Via [], in virtù della delega di poteri rilasciata da [] con atto a rogito del Notaio, in [], dott. repertorio n. [], raccolta n. [], del [], registrato in Roma il [];

entrambi di seguito congiuntamente denominati anche “Parti”;

PREMESSO CHE

a) Con legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, Bilancio di previsione 2026 – 2028, l'art. 1 comma 5), “In applicazione dell'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 è autorizzato per l'anno 2026 il ricorso al debito, per far fronte a effettive esigenze di cassa, a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2025, determinato in euro 2.950.000.000,00.”;

b) Lo stesso art 1, al comma 6) per il finanziamento degli investimenti ha autorizzato “nel triennio 2026-2028 il ricorso all'indebitamento rispettivamente per euro 1.709.849.427,88 nel 2026, euro 1.158.384.229,27 nel 2027 ed euro 921.833.714,25 nel 2028 per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2, e 62 del d.lgs. 118/2011, nel rispetto degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

c) la l.r. 13/2024 “Rendiconto generale della gestione 2024” ha determinato che “ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 è quantificato in euro 1.294.530,55. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 1.080.276.578,62, la quota vincolata a euro 738.459.105,57, la quota destinata agli investimenti a euro 64.048.440,78. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti il disavanzo di bilancio al 31 dicembre 2024 è quantificato in euro -1.881.489.594,42. Il disavanzo al 31 dicembre 2024 si configura *interamente come disavanzo da debito autorizzato e non contratto*

d) la DGR XII/6039 del 27/04/2026 “PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE “RENDICONTO GENERALE DELLA GESTIONE 2025” che aggiorna, ai sensi dell'art. 42 del Dlgs. 118/2011, l'allegato 8 “Prospetto esplicativo del



Regione Lombardia

risultato presunto di amministrazione 2024” della Legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 “Bilancio di previsione 2026 – 2028” in € -2.299.450.354,24 quale disavanzo al 31/12/2025 da debito autorizzato e non contratto;

e) la l.r. XX/2025 “Rendiconto generale della gestione 2025”.. da completare con i dati aggiornati della l.r.

- f) Con la precitata l.r. n. 21/2025 l’Ente iscrive nel proprio bilancio di previsione finanziario, per tutta la durata del Piano di Ammortamento, le somme occorrenti per il rimborso del Prestito;
- g) l’Ente dichiara che gli interventi costituenti l’Investimento rientrano nelle fattispecie individuate dall’art. 3 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e che tali interventi sono finanziabili mediante ricorso all’indebitamento, ai sensi della normativa vigente in materia di indebitamento applicabile all’Ente medesimo, di cui all’Allegato 1 che costituisce parte integrante del Contratto;
- h) l’Ente ha approvato il rendiconto dell’esercizio di due anni precedenti all’esercizio al cui bilancio si riferisce l’indebitamento relativo all’Investimento;
- i) l’Ente con DGR n. XII/6294 del 15 giugno 2026 ha deliberato la contrazione del Prestito ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto;
- j) l’Ente dichiara che la contrazione del Prestito avviene nel rispetto del limite di indebitamento previsto dalla normativa vigente, applicabile all’Ente;
- k) l’Ente dichiara che la contrazione del Prestito avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale applicabile e di aver adempiuto ogni formalità prevista dalla normativa nazionale e regionale ai fini della contrazione del Prestito.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Oggetto, scopo e durata

1. La Banca concede all’Ente, che accetta, il Prestito per l’importo di € 1.000.000.000,00 (euro un miliardo) (la **“Somma Prestata”**) destinato all’investimento di cui in premessa al presente contratto.
2. L’Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della Spesa. La Banca è esonerata da ogni responsabilità riguardo all’effettivo utilizzo della Somma Prestata per la realizzazione dell’Investimento.
3. Il Prestito ha durata fino al 31 dicembre 2058 (la **“Data di Scadenza Finale”**).
4. La Somma Prestata potrà essere erogata esclusivamente nel Periodo di Utilizzo, compreso tra la Data di Stipula ed il 31/12/2028_ (la **“Data di Scadenza del periodo di utilizzo”**), alle condizioni e nei termini di cui al successivo Articolo 2.

Articolo 2

Erogazioni

1. La Somma Prestata è erogata, in una o più soluzioni, ciascuna denominata **“Erogazione”**, entro e non oltre la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, con valuta alla relativa Data di Inizio Ammortamento, sulla base di apposite Domande di Erogazione, dalle quali risultino analiticamente



Regione Lombardia

la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata.

2. L'importo minimo dell'Erogazione è pari a €10.000.000 (euro diecimilioni), fatta eccezione per l'Erogazione a saldo della Somma Prestata. In ogni caso, l'Ente potrà richiedere un numero massimo di Erogazioni pari a quattro volte il numero degli anni solari interi inclusi nel Periodo di Utilizzo.
3. L'Erogazione è effettuata con valuta corrispondente al giovedì della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data della **"Domanda di Erogazione"** ovvero, su richiesta dell'Ente e compatibilmente con le esigenze organizzative della Banca, con valuta corrispondente ad una diversa data concordata tra le Parti, attraverso il versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente, le cui coordinate sono indicate nella Domanda di Erogazione. La Banca invia all'Ente, e per conoscenza al Tesoriere, la comunicazione di conferma dell'erogazione alla quale sarà allegato il relativo Piano di Ammortamento.

Articolo 3

Interessi

1. In relazione a ciascuna Erogazione, sul Debito Residuo Erogazione maturano interessi, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, calcolati al Tasso di Interesse, fisso o variabile a seconda della scelta effettuata dall'Ente mediante la Domanda di Erogazione. Gli interessi sono corrisposti dall'Ente, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il Periodo di Interessi medesimo (la **"Quota Interessi"**).
2. Qualora l'Ente, mediante la Domanda di Erogazione, scelga l'applicazione del regime di interessi a tasso fisso, all'Erogazione sarà applicato un Tasso di Interesse Fisso pari al TFE¹, maggiorato dello Spread Unico pari a punti percentuali annui (il **"Tasso di Interesse Fisso"**). Il TFE relativo all'Erogazione cui sia applicabile un Tasso di Interesse Fisso sarà determinato, di norma, alle ore 11,00 (ora dell'Europa Centrale) del giorno antecedente alla Data di Inizio Ammortamento, salvo che tale giorno non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, nel qual caso il Tasso Finanziariamente Equivalente sarà determinato alle ore 11,00 del Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.
3. Qualora l'Ente, mediante la Domanda di Erogazione, scelga l'applicazione del regime di interessi a tasso variabile, all'Erogazione sarà applicato un Tasso di Interesse Variabile pari al Parametro Euribor, maggiorato dello Spread Unico pari a _____ punti percentuali annui (il **"Tasso di Interesse Variabile"**). Per il primo Periodo di Interessi, il Tasso di Interesse Variabile sarà pari al Primo Parametro Euribor (2);
4. Il Tasso di Interesse Fisso ed il Tasso di Interesse Variabile saranno applicati rispettivamente secondo il criterio di calcolo giorni 30/360 e giorni effettivi/360 e gli interessi saranno corrisposti dall'Ente a ciascuna Data di Pagamento secondo quanto previsto dall'Articolo 4.
5. L'importo da corrispondere a titolo di interessi in occasione della prima Data di Pagamento sarà calcolato con riferimento al numero di giorni (calcolati sulla base dei criteri di cui al precedente comma

¹ Il TFE si intende calcolato secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 2 "Nota Tecnica" al presente schema di contratto;

2) Il Parametro Euribor e il Primo Parametro Euribor si intendono calcolati secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 2 "Nota Tecnica" al presente schema di contratto;



Regione Lombardia

- 4) compresi tra la relativa Data di Inizio Ammortamento (esclusa) e la prima Data di Pagamento (inclusa).
6. Relativamente all'Erogazione cui sia applicato un Tasso di Interesse Variabile, nel corso di ciascun anno solare successivo a quello in cui cade la Data di Inizio Ammortamento ed escluso l'anno solare nel quale cade la Data di Scadenza dell'Erogazione, l'Ente ha la facoltà, mediante richiesta scritta irrevocabile che deve pervenire alla Banca entro il [•], di richiedere che sul Debito Residuo Erogazione maturino interessi a tasso di interesse fisso, a partire dal 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo (l'“**Opzione**”). Il tasso di interesse fisso applicato sarà pari alla somma i) del TFE, determinato dalla Banca, sulla base della durata residua del relativo Piano di Ammortamento, alle ore 11,00 (ora dell'Europa Centrale) del terzo venerdì antecedente il 31 dicembre dell'anno solare nel quale è stata esercitata l'Opzione e ii) dello Spread Unico (il “**Tasso di Interesse Fisso Opzione**”). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.
7. A seguito dell'esercizio dell'Opzione, l'importo delle Quote Capitale del Piano di Ammortamento rimarrà invariato, mentre l'importo delle Quote Interessi verrà rideterminato, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, sulla base del Tasso di Interesse Fisso Opzione e del Debito Residuo. La Banca provvederà trasmettere all'Ente il Piano di Ammortamento Rideterminato.
8. Qualora un Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il relativo Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 4

Rimborso del Prestito

1. In relazione all'Erogazione, la Banca predisporrà, sulla base della relativa Domanda di Erogazione, un Piano di Ammortamento, della durata minima di cinque e massima di trenta anni, compreso tra la relativa Data di Inizio Ammortamento e la Data di Scadenza dell'Erogazione, che sarà trasmesso all'Ente alla relativa Data di Inizio Ammortamento.
2. L'Ente si obbliga a effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi in relazione all'Erogazione mediante la corresponsione di un numero di rate di ammortamento semestrali (fatta eventualmente eccezione per la prima) determinate in relazione al Piano di Ammortamento, posticipate, comprensive di Quota Capitale (come di seguito definita) e Quota Interessi, con scadenza corrispondente a ciascuna Data di Pagamento.
3. La prima Data di Pagamento dell'Erogazione corrisponderà, a scelta dell'Ente, al 30 giugno ovvero, in alternativa, al 31 dicembre successivo alla Data di Erogazione, salvo che:
- i) la data dell'Erogazione cada nel mese di dicembre, nel qual caso la prima Data di Pagamento corrisponderà esclusivamente al 30 giugno successivo; e
 - ii) la data dell'Erogazione cada nel mese di giugno, nel qual caso la prima Data di Pagamento corrisponderà esclusivamente al 31 dicembre successivo.
4. La Quota Interessi relativa a ciascuna rata sarà determinata ai sensi dell'Articolo 3 che precede. La



Regione Lombardia

quota in linea capitale relativa a ciascuna rata (la “**Quota Capitale**”) sarà determinata dividendo l'importo dell'Erogazione per il numero di rate del Piano di Ammortamento.

5. La Banca, per ogni Data di Pagamento, comunica all'Ente l'esatto importo della rata, comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi. Qualora la Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET (ossia un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET “Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System”), il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla relativa scadenza.
6. Qualora la Somma Erogata risulti inferiore alla Somma Prestata, l'importo di quest'ultima si intenderà automaticamente ridotto fino a concorrenza dell'importo della Somma Erogata e nessun indennizzo di mancato utilizzo dell'Importo Residuo sarà dovuto dall'Ente.

Articolo 5

Interessi di mora

1. L'Ente, in caso di ritardo nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Contratto per capitale o interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, si impegna a riconoscere, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli “**Interessi di Mora**”).
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza preventiva intimazione.
3. Qualora il tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 6

Rimborso anticipato volontario del Prestito

1. E' facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso anticipato totale ovvero parziale di una o più Erogazioni in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento a partire dalla seconda, previa richiesta scritta che deve pervenire alla Banca, mediante posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Qualora il pagamento non venga effettuato entro la Data di Pagamento stabilita per il rimborso, la domanda di rimborso anticipato si intenderà revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto saranno restituite dalla Banca all'Ente.
2. A seguito del rimborso anticipato parziale, il Piano di Ammortamento sarà rideterminato sulla base del debito residuo risultante dopo il perfezionamento del rimborso anticipato, del tasso di interesse e della Data di Fine Ammortamento, come differenza tra il Piano di Ammortamento e il Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l'Ente dovrà corrispondere alla Banca:



Regione Lombardia

- i) la Somma da Rimborsare;
- ii) l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso;
- iii) eventuali ulteriori interessi, anche di mora, maturati e non pagati;
- iv) relativamente ad una Erogazione in ammortamento a Tasso di Interesse Fisso, un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra (a) la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi swap rilevabile dalle pagine EURIBOR01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters del terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso e (b) la Somma da Rimborsare. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua dell'Erogazione, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente;
- v) relativamente a una Erogazione in ammortamento a Tasso di Interesse Variabile, un indennizzo pari allo 0,125% della Somma da Rimborsare, a meno che la richiesta scritta di rimborso anticipato sia corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante l'utilizzo, ai fini del rimborso anticipato, di risorse non provenienti da indebitamento che dovranno essere specificatamente certificate, nel qual caso l'indennizzo non sarà dovuto.

Articolo 7

Garanzie e impegni

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, l'Ente:
 - a. iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento delle rate di cui è debitore, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della Banca;
 - b. conferisce al Tesoriere, che mediante la sottoscrizione del Contratto accetta, mandato irrevocabile ovvero delegazione di pagamento (il "Mandato Irrevocabile" ovvero la "Delegazione di Pagamento"), anche nell'interesse della Banca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma, Codice Civile, in quanto applicabile, affinché il Tesoriere:
 - sulla base di quanto previsto dall'Art. 85 septies della L.R. 34/1978, corrisponda alla Banca per tutta la durata del Prestito, in relazione a ciascun Periodo di Ammortamento, le rate semestrali comprensive di capitale ed interessi;
 - corrisponda alla Banca per tutta la durata del Prestito, in relazione a ciascun Periodo di Interessi di Ammortamento, le rate semestrali comprensive di capitale ed interessi, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le



Regione Lombardia

somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

Articolo 9

Pagamenti

1. Tutti i pagamenti a carico dell'Ente derivanti dal presente contratto dovranno essere effettuati in euro, alle Date di Pagamento previste, alla Banca sul conto [•] intestato a [•] codice IBAN [•].
2. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla Banca con un preavviso di almeno venti giorni rispetto alla Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al relativo conto corrente.
3. In nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali.

Articolo 10

Diverso utilizzo della Somma Prestata

1. Qualora l'Ente intenda utilizzare la parte non erogata della Somma Prestata per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali questa era stata richiesta e concessa, dovrà informarne immediatamente, tramite comunicazione scritta, la Banca che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 11, comma 1, paragrafo ii, che segue, il diverso utilizzo della Somma Prestata è subordinato alla condizione che si tratti di investimenti finanziabili ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 11

Recesso e Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - i. mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - ii. destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa;
 - iii. falsità, incompletezza, non correttezza o non accuratezza di una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto.
2. L'Ente, in conseguenza della risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo, si impegna, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della Banca, a rimborsare (i) il Debito Residuo, (ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, (iii) gli eventuali Interessi di Mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori e (iv) l'importo per il risarcimento del maggior danno derivante alla Banca dal rimborso anticipato, calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 6, comma 3 e v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo in essere al momento della risoluzione.

Articolo 12



Regione Lombardia

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. L'Ente riconosce alla Banca la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi recati dal Contratto, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto.
2. L'Ente, previo consenso scritto della Banca, può cedere i propri diritti e obblighi ai sensi del Contratto, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della Banca e nascenti dal Contratto.

Articolo 13

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 48 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, la Banca si impegna a comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla Data di Stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del Contratto, con indicazione della data e della Somma Prestata nonché del relativo Piano di Ammortamento, distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà essere inviata a mezzo telefax, lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata all'indirizzo, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso indirizzo di posta elettronica certificata e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata a mezzo posta elettronica certificata:

Banca: [•]

Ente:

Regione Lombardia

Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

servizifinanziari@pec.regione.lombardia.it

Att.ne Direttore Centrale Bilancio e Finanza

Articolo 14

Trattamento fiscale

1. Il Contratto è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 15

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di [•].



RegioneLombardia

[FIRMA E TIMBRO ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA BANCA] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]



Regione Lombardia

ALLEGATO 1

LISTA DEGLI INTERVENTI COSTITUENTI L'INVESTIMENTO

Elenco degli interventi che costituiscono l'Investimento di Euro [•] (in lettere [•]), di cui al punto (a) delle Premesse, in conformità all'art. 3 della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003:

(indicare la tipologia degli interventi)

[Firma e Timbro Ente]



Regione Lombardia

ALLEGATO 2

NOTA TECNICA

Il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) indica il tasso di interesse determinato e calcolato mediante il procedimento di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei depositi interbancari (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters) e degli *interest rate swap* (ICESWAP2 - 11:00AM Frankfurt - del circuito Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche dell'Erogazione in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.

La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti passaggi:

- (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-*swap* in vigore al momento del calcolo.
- (2) Interpolazione lineare dei tassi di cui al punto (1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali annuali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui).
- (3) Calcolo della curva dei fattori di sconto corrispondente ai tassi di cui al punto (2) attraverso la cosiddetta procedura di *bootstrapping* (metodo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi *zero-coupon* dai tassi depositi-*swap*).

Il metodo di cui sopra può essere illustrato dalla seguente relazione matriciale:

$$\begin{bmatrix} N1 \\ N2 \\ N3 \\ N4 \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ Nn \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C1 & & & & & & \\ C2 & C2 & & & & & \\ C3 & C3 & C3 & & & & \\ C4 & C4 & C4 & C4 & & & \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & & \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ Cn & Cn & Cn & Cn & \bullet & \bullet & \bullet & Cn \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} Df_1 \\ Df_2 \\ Df_3 \\ Df_4 \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ Df_n \end{bmatrix}$$

dove:

- Df_i è il Fattore di Sconto relativo alla scadenza i ;

- Ci è il flusso monetario (quota capitale più quota interessi) al tempo i , per un prezzo (Ni) alla pari, così come risultante dai tassi di mercato di cui al punto (2).

- (4) Calcolo dei Fattori di Sconto corrispondenti alle date di pagamento future del Prestito per interpolazione rispetto ai Fattori di Sconto di cui al punto (3).
- (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i pagamenti (residui) sia pari al valore attuale delle Somme Erogate calcolati con i Fattori di Sconto di cui al punto (4). Tale tasso è il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE).

"Primo Parametro Euribor" in riferimento a ciascuna erogazione, indica il valore dell'EURIBOR - riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e rilevato in corrispondenza della data indicata nel relativo contratto di prestito - interpolato linearmente sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la Data di Rilevazione e la prima Data di Pagamento.